



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
358	12/12/2023	17	9

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, art. 29 octies, comma 3, lett.a). Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e successivi. - Ditta ECOPAFFER S.R.L., con sede legale ed installazione nel Comune di Pagani, Via Fiuminale n. 64, per le attività' IPPC codice 5.3 lett.b) punto 4) dell'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a) la ditta ECOPAFFER S.R.L., con sede legale ed installazione in Pagani, Via Fiuminale n. 64, Legale Rappresentante e Gestore sig. Pisciotta Andrea nato ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***O, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e successive modifiche non sostanziali D.D. n. 96 del 19/04/ 2019, D.D. n.71 del 06/04/2020 e del D.D. n. 290 del 10/10/2023, per l' attività IPPC codice 5.3 lett.b) punto 4), di cui all'Allegato VIII Parte II del D.lgs. 152/06 *"Il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate dal paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i veicoli fuori uso e relativi componenti"* con una potenzialità massima di trattamento pari a 240 Mg/giorno;
- b) con nota del 09/11/2021 prot. 0553997 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha comunicato l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/06, per adeguamento alle BAT Conclusion per il trattamento dei rifiuti, di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, assegnando un termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione necessaria;
- c) in data 09/03/2022 prot. 0130629 e successiva integrazione 15/04/2022 prot.206716, la società ECOPAFFER S.R.L., ha presentato istanza di Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi degli artt. 29 octies c. 3 lett.a) del D.lgs.152/06, dell'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e successivi;
- d) in data 26 aprile 2022 è stato pubblicato sul sito web della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno l'avviso ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e al termine di trenta giorni previsti per la consultazione del progetto, ai sensi dell'art. 29 quater comma 4 del D.lgs. 152/06 non sono pervenute osservazioni;
- e) la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 16/05/2022 prot. 0255845 ha convocato, per il giorno 20 giugno 2022, la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14, 14-bis c.7, 14-ter e 14-quater, Legge 241/90 per il Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e successivi alla ECOPAFFER S.R.L.;
- f) in data 20 giugno 2022 e in data 20 dicembre 20/12/2022 si sono tenute le conferenze di servizi rinviate a seguito di richiesta di richiesta di integrazioni dell'Università del Sannio, dell'ARPAC Dipartimento di Salerno e dell'Ufficio precedente;
- g) in data 31 gennaio 2023 si è tenuta presso la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno la Conferenza di servizi conclusiva per il riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06, a cui hanno partecipato la Società, i rappresentanti della U.O.D. di Salerno e il rappresentante dell'Università del Sannio.
Durante la seduta si è preso atto;
- del rapporto tecnico-istruttorio n. 113/quaterdecies/SA col quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - della nota dell'ARPAC Dipartimento di Salerno prot. 0007218/2023 del 31/01/2023, acquisita al prot. 00580945 in pari data, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - del nulla osta della Provincia di Salerno espresso con nota prot. 202200056070 del 22/06/2022, acquisita al prot. 318867;
 - del parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano reso con nota prot. 15980 del 08/08/2022;

Il Presidente, sentiti i chiarimenti forniti dalla società ECOPAFFER S.R.L., acquisito il parere favorevole dell'Ufficio precedente, il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, il nulla osta della Provincia di Salerno, il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano, la valutazione favorevole dell'Università del Sannio, e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 degli enti assenti (Comune di Pagani, ASL Salerno e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito, dichiara

chiusi i lavori della conferenza di servizi con l'approvazione, sulla base delle posizioni prevalenti, del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 alla società ECOPAFFER S.R.L. per l'installazione ubicata nel Comune di Pagani Via Fiuminale n. 64, per l'attività IPPC codice 5.3. Il rilascio del decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione dell'intero progetto in formato cartaceo e digitale aggiornato con i chiarimenti forniti in conferenza, alla presentazione della Garanzia Fidejussoria secondo quanto previsto dalla D.G.R.C. n. 8/2019, della durata di 12 anni + 1, considerato che la società è provvista della certificazione ISO 14001/2015, alla tabella riepilogativa degli EER autorizzati, separati per le operazioni di recupero;

CONSIDERATO in data 04/08/2023 prot 0394778, in data 07/08/2023 prot. 0397513 ed in data 26/10/2023 prot. 0514772, la società ECOPAFFER S.R.L. ha trasmesso la documentazione chiesta in conferenza;

PRESO ATTO

- della certificazione ISO 14001:2015 certificato n. 2660-E rilasciato dalla Società KIWA Cermet Italia S.p.A. con scadenza al 27/11/2025;
- dell'Appendice di proroga della Polizza Fidejussoria n.40300191000495 emessa dalla Società TUA Assicurazioni S.p.A., con scadenza al 31/01/2034, a garanzia di eventuali spese di bonifica nonché al risarcimento dei danni ambientali che possono verificarsi nell'esercizio dell'attività svolta dalla Società, relativamente alle attività IPPC 5.3 lettera b) di cui all'Allegato VIII Parte II del D.lgs. 152/06;

TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. n.2 e n. 3 della Legge regionale n. 59 del 29 dicembre 2018;

CONSIDERATO altresì che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile delle Autorizzazioni Ambientali competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021, Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910 e da ultimo, con Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822;
- la L.241/90;
- la D.G.R.C. n. 4102/92
- la D.G.R. n. 243/2015
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1) autorizzare, ai sensi degli artt. 29 octies c. 3 lett.a) del D.Lgs.152/06, il ECOPAFFER S.R.L. con sede legale installazione in Pagani Via Fiuminale n. 64, Legale Rappresentante e Gestore sig. Pisciotta Andrea nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** **, il Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 per le attività IPPC codice 5.3 lett.b) punto 4) di cui all'Allegato VIII Parte II del D.lgs. 152/06 "*Il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate dal paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i veicoli fuori uso e relativi componenti*" con una potenzialità massima di trattamento pari a 240 Mg/giorno;

2) vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto nonché negli allegati di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. 0514772 del 26/10/2023);
- Allegato 2: Applicazioni delle BAT – SCHEDA D (prot. 0394778 del 04/08/2023);
- Allegato 3: Emissioni in Atmosfera - Scheda L (prot. 0394778 del 04/08/2023);
- Allegato 4: Scarichi idrici (Scheda H) (prot. 0514772 del 26/10/2023);

- Allegato 5: Scheda INT.4 – Recupero Rifiuti Pericolosi e non pericolosi e Quadro riepilogativo rifiuti in ingresso (prot 0394778 del 04/08/2023);

3) stabilire che con il presente provvedimento si intendono revocati il Decreto Dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 e i successivi provvedimenti D.D. n. 96 del 19/04/ 2019 e D.D. n.71 del 06/04/2020;

4) preso atto che la società è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, certificato n. 2660-E rilasciato dalla Società KIWA Cermet Italia S.p.A. con scadenza al 27/11/2025, stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 octies comma 9, D.Lgs. 152/06, sarà sottoposta a riesame trascorsi dodici anni dal rilascio del presente provvedimento, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, riferite all'attività IPPC autorizzata;

5) stabilire che la Società trasmetta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, l'Audit annuale di mantenimento della Certificazione UNI-EN-ISO 14001:2015, entro trenta giorni dal suo rilascio, nonché il rinnovo triennale della certificazione entro il predetto termine;

6) precisare che in caso di mancato rinnovo/mantenimento della Certificazione UNI-EN-ISO 14001:2015 il presente provvedimento avrà una validità di 10 anni, con il conseguente obbligo della società di integrare l'importo della polizza fidejussoria già versata;

7) stabilire che un anno prima della scadenza della Polizza Fidejussoria (31/01/2034) emessa dalla TUA Assicurazioni S.p.A., la Società è tenuta a presentare estensione della garanzia finanziaria fino a concorrenza della scadenza dell'autorizzazione 31/12/2036 (12 anni maggiorata di un anno), pena la decadenza del decreto;

8) stabilire che la Società dovrà adeguare le garanzie della fidejussione all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 29 sexies, comma 9 del D.lgs. 152/06;

9) autorizzare le emissioni in atmosfera in conformità alla Scheda "L" allegata al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

- di prevedere che i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nella Scheda "L" - Sez. L.1: EMISSIONI, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

10) autorizzare la società ECOPAFFER S.R.L., allo scarico delle acque reflue di cui alla Scheda H – Scarichi Idrici, allegata al presente provvedimento, nella pubblica fognatura di via Fiuminale – Pagani (SA) con le seguenti prescrizioni:

- per il punto di scarico finale SF2 (acque di dilavamento piazzale) vige il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3, Allegato 5, alla Parte III del D.lgs. 152/06, colonna "Scarico in reti fognarie". Tali valori non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- un volume massimo consentito in fogna pari a 2200 mc/annui;
- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel vigente regolamento allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione Comitato Esecutivo 9 Gennaio 2019 n. 3);
- comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto del recapito finale;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti d'ispezione indicati negli elaborati grafici e descrittivi;
- il Gestore ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Idrico Campano un controllo analitico semestrale delle acque reflue da prelevare nel pozzetto di ispezione;
- è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di

- lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle opere e condotte fino al punto di recapito finale in fognatura;
 - tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
 - smaltire eventuali fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
 - nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
 - gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
 - l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

11) stabilire che la Società effettui, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, entro il 31/12/2027 i controlli previsti per le acque sotterranee ed i controlli per il suolo, previa presentazione delle modalità di svolgimento dei controlli alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno. Per i successivi controlli si osserverà la tempistica prevista dal menzionato articolo;

12) stabilire che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti prodotti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV del menzionato decreto;
- il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/06;
- le aree deputate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, devono essere sufficienti e adeguate in funzione di tutti i rifiuti prodotti dall'attività;
- il rifiuto EER 190813*, prodotto dalle vasche di sedimentazione disoleazione interrate, deve essere avviato a smaltimento, in ogni caso, una volta all'anno, indipendentemente dal quantitativo prodotto (anche se < 10 metri cubi);

13) stabilire che la società dovrà osservare le modalità in materia End of Waste di cui al comma 2, dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, in particolare:

- ottemperare a quanto disposto dal Regolamento UE n. 333/2011, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami ferrosi, ivi incluso quanto disposto dall'art. 6, comma 1 e comma 6, circa l'applicazione del sistema di gestione della qualità;
- ottemperare a quanto disposto dal Regolamento UE n. 715/2013, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame, ivi incluso quanto disposto dall'art. 5, comma 1 e comma 6, circa l'applicazione del sistema di gestione della qualità;

14) stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

15) demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo. Si precisa che L'ARPAC Dipartimento di Salerno, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore come autorizzate;

16) stabilire che l'ARPAC effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 bis e 11 ter del D.lgs. 152/06, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviando la relazione entro due mesi dalla visita in loco, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies comma 5, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi;

17) stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R.C. n. 43 del 09/02/2021;

18) prevedere, secondo quanto disposto con Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822, che le tariffe per i controlli in situ ed eventuali campionamenti devono essere versate dal Gestore direttamente ad ARPA Campania, dietro presentazione da parte dell'Agenzia Regionale del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A della DGRC 43/2021;

19) stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:

- a informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- a adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- a informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

20) stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti;

21) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 152/06 e s.m.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno;

22) stabilire che in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, procederà all'applicazione di quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 9, D.lgs. n.152/06;

23) stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;

24) imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

25) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

26) disporre la notifica via pec del presente provvedimento al ECOPAFFER S.R.L., nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Pagani, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno all'ASL Salerno, all'Università del Sannio, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

27) disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;

28) specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Anna Martinoli
Anna Martinoli